

AVV. EMANUELE ARGENTO

Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA

Tel. / Fax (085) 4429997

C.F. RGN MNL 68A08 H199B

P.I. 01526270689

email: emanueleargento@virgilio.it

Seut 8/2012
RG 4377/03
CRON 8
PEP 8

Deposata minuta
oggi 17 NOV. 2011
L. CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Il giudice istruttore, dott. Rossana Villani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 4377 del Ruolo Generale dell'anno 2003, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/12/2010, vertente tra:

OS09C424A),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento,
elettivamente domiciliati in Pescara presso lo studio del medesimo legale in via dei Marrucini n 21
opponenti

e

Banca Spa- con sede in
in persona del Presidente e legale rappresentante
protempore rappresentata e difesa dall' avv.
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo legale in
opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 1258/03

A.

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/12/2010 in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

proponavano opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti, nelle qualità, il primo, di debitore principale, gli altri di fideiussori, su istanza della Spa per il pagamento della somma di euro 30.664,22 oltre interessi, derivante da scoperto del conto corrente bancario n.22441.

Sostenevano gli opposenti l'inidoneità dell'estratto dei saldaconti a costituire prova del credito, al di là della fase monitoria. Eccepivano inoltre l'invalidità della clausola di applicazione degli interessi 'd'uso su piazza' e la violazione dell'art. 117 T.U.B., l'applicazione di oneri, ed in particolare della commissione di massimo scoperto, non specificamente pattuiti, nonché la nullità degli interessi effettivamente applicati - che supererebbero i tassi soglia ex l. 108/96 - e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed inoltre, l'applicazione di un sistema di valuta assolutamente sfavorevole al cliente.

Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto, che invocava il rigetto dell'opposizione, variamente argomentando sull'infondatezza delle avverse eccezioni, anche sollevando eccezione di prescrizione e rilevando il carattere meramente astratto delle avverse deduzioni.

La causa, pervenuta in decisione all'esito di istruttoria consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, va definita tenendo presente quanto segue.

Osserva preliminarmente il giudicante che le questioni sollevate vanno valutate tenendo conto che la controversia di specie trae origine da un rapporto in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 154/92 e nel corso del tempo ricadente sotto la disciplina della legge



anzidetta, come sostituita dal DLgs 385/93, per quanto in particolare attiene la determinazione convenzionale del tasso ultra legale di interesse, la variazione del tasso, la determinazione della commissione di massimo scoperto, ecc.

Occorre allora rilevare come la prima pattuizione scritta regolamentante il rapporto contrattuale risale all'aprile 2000.

Ora, in punto di diritto e sul piano generale, va rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che l'applicazione di interessi passivi ultralegali determinati avendo riguardo ai cd usi su piazza non soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art 1284 cod civ(tra le altre Cass civ sez I 28/3/02 n 4490), apprezzandosi in buona sostanza che la previsione imperativa posta dall'art 4 della legge, poi trasfuso nell'art 117 del TU 1 settembre 1993 n 385, là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedisce che tali clausole possano avere effetto nei rapporti ancora in corso per il futuro, cosicché è indubitabile che a far data dall'entrata in vigore della detta normativa esse non possano essere applicate ai rapporti ancora in corso. Peraltro, conformemente ad un orientamento che va sempre più consolidandosi presso questo Tribunale, la nullità delle clausole, utilizzate abitualmente nei contratti precedenti la entrata in vigore della suddetta normativa, di rinvio agli usi vigenti sulla piazza per la determinazione del tasso debitore, in quanto non coordinate a vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello e non consentendo, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso far riferimento, sono inapplicabili anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della nuova disciplina, con applicazione in loro sostituzione degli interessi passivi calcolati al tasso legale.

Inoltre è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, posto che l'at 1283 cod civ testualmente recita che 'in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi', sia da

ritenere nulla la clausola del contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto basata su un uso negoziale e non su un uso normativo. Del resto, tale orientamento ha portato alla modifica dell'art 120 dlgs 179/1993 n 385 ad opera dell'art 25 DLgs 4/8/1999 n 342 a cui ha fatto seguito pronuncia di illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo, facente salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche fino all'entrata in vigore della delibera di cui al comma 2. Ed allora, non può dubitarsi dell'inapplicabilità delle clausole in questione, anche per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza, risultando acquisito il principio, definitivamente consacrato da Cass SU n 21095 del 7.10/ 4.11.2004, di illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art 1283 cod civ e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999. Del resto, tale orientamento ha portato alla modifica dell'art 120 dlgs 179/1993 n 385 ad opera dell'art 25 DLgs 4/8/1999 n 342 a cui ha fatto seguito pronuncia di illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo, facente salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche fino all'entrata in vigore della delibera di cui al comma 2. A ciò aggiungasi che in presenza di contratto, stipulato successivamente all'entrata in vigore al Dlgs 4/8/99 n 342, ove le parti non abbiano pattuito la reciprocità e parità di interessi debitori e creditori, circostanza idonea a rendere legittima la capitalizzazione ai sensi della citata normativa, le clausole devono essere dichiarate nulle.

Deve poi osservarsi che non osta alla declaratoria di nullità la mancata contestazione degli estratti conto in pendenza del rapporto, alla stregua del condiviso orientamento per il quale, l'approvazione, pur tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art 1832 cod civ, non preclude l'impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, rendendo esclusivamente inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente

contabile, rimanendo quindi, impregiudicata la valutazione di ogni questione che attiene la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite iscritte nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti (Cfr Cass n 12507/1999; 1978/1996)

Peraltro, neppure può essere dichiarata l'irripetibilità delle somme già versate dalla parte attrice, perchè l'onere della capitalizzazione trimestrale non è stato espressione di un pagamento spontaneo, ma di uno specifico patto contrattuale che esula da doveri morali o sociali.

Per completezza va anche chiarito che neppure può assumere rilievo nella fattispecie la previsione del Decreto Milleproroghe (DL 29/12/2010 n. 225) laddove recita che 'in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge'. Invero, secondo interpretazioni già date in materia da questo Tribunale, è a ritenersi che il richiamato disposto normativo si riferisca alla prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione per il correntista , ovvero quelli inerenti il diritto di rettifica dell'appostazione contabile; e non a quei diritti- quali quelli che si discutono in questa sede- di carattere sostanziale aventi fonte contrattuale o legale.

Non può dunque che disattendersi l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare il principio per cui il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente percepite dalla banca coincide con la chiusura del conto, a norma dell'art. 2935 cod civ.

Per quanto attiene la problematica della usurarietà degli interessi va precisato che, sebbene la legge non sia retroattiva né contenga una normativa transitoria, egualmente in presenza di un rapporto di durata, anche per i contratti sorti prima della entrata in vigore della legge 108/96 s'impone comunque una valutazione di usurarietà (sopravvenuta in corso di rapporto, per il periodo

successivo all'entrata in vigore della normativa di riferimento) in base i principi fissati dalla detta normativa: in senso conforme Cassazione 5286/00 .

Sempre con riferimento al superamento del tasso soglia, appare corretta l'ipotesi di calcolo effettuata dal Ctu, in conformità alle previsioni di cui alla legge 108/96, eseguendo il calcolo del TEG tendo conto 'delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito'.

Tenuto conto delle varie ipotesi di calcolo elaborate dal Ctu, ritenuto di dover far congruamente partire il calcolo da un saldo pari a zero per l'esigenza di tener conto delle sole operazioni documentate durante tutto l'arco del rapporto con gli estratti conto bancari (in sostanza riducendo a zero il primo saldo, non documentato, di - 4.507.207 lire al 31/12/1992), calcolato il tasso d'interesse applicando ai saldi passivi del correntista i tassi sostitutivi di cui all'art 117 dlgs 385/93 ed esclusi oneri non stabiliti contrattualmente (anche per quanto attiene le valute, che devono farsi decorrere dalla data in cui l'Istituto ha perso o acquistato definitivamente la disponibilità di denaro, in difetto di diversa pattuizione) di dover, una volta estrapolati i tassi soglia, fare applicazione dell'art 1815 cod civ, si perviene al saldo finale di euro 8.532,25, a saldo del correntista.

Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, si impone l'accoglimento della domanda attorea di condanna dell'Istituto di Credito al pagamento della somma di cui sopra, in favore del correntista.

E' rimasta invece sfornita di riscontro probatorio e va disattesa la domanda di risarcimento danni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento dei motivi di opposizione, dichiara la illegittimità degli interessi extra legali ed anatocistici applicati al rapporto di c/c n. 22441 e degli oneri non contrattualmente previsti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

In accoglimento della riconvenzionale, condanna la

Spa al pagamento della somma di euro 8.532,25, oltre interessi sino al saldo, con decorrenza dalla chiusura del conto, in favore di

Disattende la domanda di risarcimento danni.

Condanna la Spa al pagamento delle spese di giudizio in favore di tutti gli opposenti, liquidandole in euro 155,00 per esborsi, 1.520,00 per diritti, 3.200,00 per onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre che al pagamento delle spese di ctu.

Così deciso in Pescara il 2/11/2011.

Depositato in Cancelleria
oggi 2 GEN, 2012
Il Funzionario Giudiziario
(dott.ssa Paola Sciomena)

Il Funzionario Giudiziario
(dott.ssa Paola Sciomena)

Il Giudice

Ronca

AVV. EMANUELE ARGENTO
Via Cesare Battisti, 31 - 65122 PESCARA
Tel. / Fax (085) 442999Z
C.F. RGN MNL 68A08 H199B
P.I. 01526270689
e-mail: emanuele.argo@virgilio.it



Seet 9/12
R.G. 4378/03
Cean 9
Rer 9

Depositata minuta
17 NOV. 2011
L. CANCELLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

Il giudice istruttore, dott. Rossana Villani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 4378 del Ruolo Generale dell'anno 2003, trattenuto in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22/12/2010, vertente tra:

(), ()

rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Argento, elettivamente domiciliati in Pescara presso lo studio del medesimo legale in via dei Marrucini n 21

opponenti

e

Banca ... Spa- ... con sede in

, corso ... in persona del Presidente e legale rappresentante

protempore dott. ... rappresentata e difesa dall' avv.

elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo legale in ... a cui

subentrava, con comparsa del 9/5/07, la ... con sede in

quale cessionaria dei crediti della Banca ... rappresentata e difesa dall'

avv. ... con studio in

aw

opposta

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n 1259/03

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22/12/2010 in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

proponevano opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei loro confronti, nelle rispettive qualità di debitore principale, e di fideiussore, su istanza della Spa per il pagamento della somma di euro 9.106,66 oltre interessi, derivante da scoperto del conto corrente bancario n.58652.

Sostenevano gli opposenti l'inidoneità dell'estratto dei saldaconti a costituire prova del credito, al di là della fase monitoria. Eccepivano inoltre l'invalidità della clausola di applicazione degli interessi 'd'uso su piazza' e la violazione dell'art. 117 T.U.B., l'applicazione di oneri, ed in particolare della commissione di massimo scoperto, non specificamente pattuiti, nonché la nullità degli interessi effettivamente applicati - che supererebbero i tassi soglia ex l 108/96 - e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed inoltre, l'applicazione di un sistema di valuta assolutamente sfavorevole al cliente.

Si costituiva in giudizio l'Istituto convenuto, che invocava il rigetto dell'opposizione, variamente argomentando sull'infondatezza delle avverse eccezioni, anche sollevando eccezione di prescrizione e rilevando il carattere meramente astratto delle avverse deduzioni.

La causa, pervenuta in decisione all'esito di istruttoria consistita nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, va definita tenendo presente quanto segue.

Osserva preliminarmente il giudice che le questioni sollevate vanno valutate tenendo conto che la controversia di specie trae origine da un rapporto in essere già al 31/12/1992, ricadente dunque nel tempo sotto la vigenza della legge 154/92, poi sostituita dal DLgs 385/93, per quanto in particolare attiene la determinazione convenzionale del tasso ultra legale di interesse, la variazione del tasso, la determinazione della commissione di massimo scoperto, ecc.

Occorre comunque rilevare come la prima documentazione scritta regolamentante il rapporto contrattuale risale al 2/10/1994, seguita da rinnovazione del contratto di c/c del 6/11/1998.

Ora, in punto di diritto e sul piano generale, va rilevato che la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai pacifica nel ritenere che l'applicazione di interessi passivi ultralegali determinati avendo riguardo ai cd usi su piazza non soddisfa il requisito della forma scritta previsto a pena di nullità dall'art 1284 cod civ (tra le altre Cass civ sez I 28/3/02 n 4490), apprezzandosi in buona sostanza che la previsione imperativa posta dall'art 4 della legge, poi trasfuso nell'art 117 del TU 1 settembre 1993 n 385, là dove sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse, impedisce che tali clausole possano avere effetto nei rapporti ancora in corso per il futuro, cosicché è indubitabile che a far data dall'entrata in vigore della detta normativa esse non possano essere applicate ai rapporti ancora in corso. Peraltro, conformemente ad un orientamento che va sempre più consolidandosi presso questo Tribunale, la nullità delle clausole, utilizzate abitualmente nei contratti precedenti la entrata in vigore della suddetta normativa, di rinvio agli usi vigenti sulla piazza per la determinazione del tasso debitore, in quanto non coordinate a vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi di cartello e non consentendo, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso far riferimento, sono inapplicabili anche per il periodo precedente l'entrata in vigore della nuova disciplina, con applicazione in loro sostituzione degli interessi passivi calcolati al tasso legale.

Inoltre è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, posto che l'art 1283 cod civ testualmente recita che 'in mancanza di usi contrari gli interessi scaduti

17/07/2014 15:51 0034423337 AVV. EMANUELE ARGENTO PAG 11/14

possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per l'effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi', sia da ritenere nulla la clausola del contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto basata su un uso negoziale e non su un uso normativo. Del resto, tale orientamento ha portato alla modifica dell'art 120 dlgs 179/1993 n 385 ad opera dell'art 25 DLgs 4/8/1999 n 342 a cui ha fatto seguito pronuncia di illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo, facente salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche fino all'entrata in vigore della delibera di cui al comma 2. Ed allora, non può dubitarsi dell'inapplicabilità delle clausole in questione, anche per i contratti antecedenti l'entrata in vigore della normativa sulla trasparenza, risultando acquisito il principio, definitivamente consacrato da Cass SU n 21095 del 7.10/ 4.11.2004, di illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art 1283 cod civ e non trasferita in un uso normativo, con conseguente nullità ex tunc della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999. Del resto, tale orientamento ha portato alla modifica dell'art 120 dlgs 179/1993 n 385 ad opera dell'art 25 DLgs 4/8/1999 n 342 a cui ha fatto seguito pronuncia di illegittimità costituzionale del terzo comma di tale articolo, facente salva la validità ed efficacia delle clausole anatocistiche fino all'entrata in vigore della delibera di cui al comma 2. A ciò aggiungasi che in presenza di contratto, stipulato successivamente all'entrata in vigore al DLgs 4/8/99 n 342, ove le parti non abbiano pattuito la reciprocità e parità di interessi debitori e creditori, circostanza idonea a rendere legittima la capitalizzazione ai sensi della citata normativa, le clausole devono essere dichiarate nulle.

Deve inoltre osservarsi che non osta alla declaratoria di nullità la mancata contestazione degli estratti conto in pendenza del rapporto, alla stregua del condiviso orientamento per il quale, l'approvazione, pur tacita, dell'estratto conto, ai sensi dell'art 1832 cod civ, non preclude

ov

impugnabilità della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti, rendendo esclusivamente inoppugnabili gli addebiti sotto il profilo meramente contabile, rimanendo quindi, impregiudicata la valutazione di ogni questione che attiene la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano: in tal caso, infatti, l'impugnabilità investe direttamente il titolo ed è regolata dalle norme generali sui contratti (Cfr. Cass n 12507/1999; 1978/1996).

Peraltro, neppure può essere dichiarata l'irripetibilità delle somme già versate dalla parte attrice, perché l'onere della capitalizzazione trimestrale non è stato espressione di un pagamento spontaneo, ma di uno specifico patto contrattuale che esula da doveri morali o sociali.

Per completezza va anche chiarito che neppure può assumere rilievo nella fattispecie la previsione del Decreto Milleproroghe (DL 29/12/2010 n. 225) laddove recita che 'in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge'. Invero, secondo interpretazioni già date in materia da questo Tribunale, è a ritenersi che il richiamato disposto normativo si riferisca alla prescrizione dei diritti nascenti dall'annotazione per il correntista, ovvero quelli inerenti il diritto di rettifica dell'appostazione contabile; e non a quei diritti- quali quelli che si discutono in questa sede- di carattere sostanziale aventi fonte contrattuale o legale.

Quindi, in punto di prescrizione, non può che disattendersi l'eccezione di prescrizione, dovendosi applicare il principio per cui il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente percepite dalla banca coincide con la chiusura del conto, a norma dell'art. 2935 cod. civ.

Per quanto attiene la problematica della usurarietà degli interessi va precisato che, sebbene la legge non sia retroattiva né contenga una normativa transitoria, egualmente in presenza di un rapporto di durata, anche per i contratti sorti prima della entrata in vigore della legge 108/96 s'impone comunque una valutazione di usurarietà (sopravvenuta in corso di rapporto, per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa di riferimento) in base ai principi fissati dalla detta normativa: in senso conforme Cassazione 5286/00 .

Sempre con riferimento al superamento del tasso soglia, appare corretta l'ipotesi di calcolo effettuata dal Ctu, che ha ricostruito il TEG tendo conto 'delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito'.

Tenuto conto delle varie ipotesi di calcolo elaborate dal Ctu, ritenuto di dover partire da un saldo pari a zero per l'esigenza di tener conto delle sole operazioni documentate durante tutto l'arco del rapporto con gli estratti conto bancari (in sostanza riducendo a zero il primo saldo, non documentato, di - 39.843565 lire al 31/12/1992), calcolato il tasso d'interesse ai saldi passivi del correntista, applicando i tassi sostitutivi di cui all'art 117 dlgs 385/93 e di dover, una volta epurati gli oneri non contrattualmente concordati (anche per quanto attiene le valute, che devono farsi decorrere dalla data in cui l'Istituto ha perso o acquistato definitivamente la disponibilità di denaro, in difetto di diversa pattuizione), ed estrapolati i tassi soglia, fare applicazione dell'art 1815 cod civ, si perviene al saldo finale di euro 56.964,67, a saldo del correntista.

Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo, si impone l'accoglimento della domanda attorea di condanna dell'Istituto di Credito al pagamento della somma di cui sopra, in favore del correntista.

E' rimasta invece sfornita di riscontro probatorio e va disattesa la domanda di risarcimento danni.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento dei motivi di opposizione, dichiara la illegittimità degli interessi extra legali ed anatocistici applicati al rapporto di c/c n. 22441 e degli oneri non contrattualmente previsti e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.

In accoglimento della riconvenzionale, condanna la

Spa al pagamento della somma di euro 56.964,67, oltre interessi sino al saldo, con decorrenza dalla chiusura del conto, in favore di

Disattende la domanda di risarcimento danni.

Condanna la

Spa al pagamento delle spese di giudizio in favore degli opposenti, liquidandole in euro 155,00 per esborsi, 1.520,00 per diritti, 3.200,00 per onorari, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre che al pagamento delle spese di ctu.

Così deciso in Pescara il 2/11/2011.

Depositato in Cancelleria
oggi 2 GEN. 2012
Il Funzionario Giudiziario
(dott.ssa Paola Sciomenta)

Il Giudice

Romano

Il Funzionario Giudiziario
(dott.ssa Paola Sciomenta)